

3 4106 23/11/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

TG321L004106000II

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TG3

<A00>AGEDP-RN</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>74818</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>23/11/2021</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 74818 e data 23/11/2021

Allegato A

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "JANAS"**



Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione **JANAS** con sede legale in **NUORO (NU)** (Via Gramsci 125 – 08100) e sede operativa in **RIMINI (RN)** (Via Angelo Masini 2 – 47921).

L'Associazione è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia ed agisce nel rispetto del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'Associazione opera nel territorio **della Sardegna** (sede legale) e **dell'Emilia Romagna** (sede operativa).

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna – RAS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "JANAS – Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata **"JANAS – APS"**.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri

Articolo 2 – DURATA, DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO E FINALITÀ

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 3 - COMPITI

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività. A tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti Privati ed Enti Pubblici.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, registi, attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, compositori, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto statuito dall'art.22 del presente Statuto.

Le attività Istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati a seconda delle necessità e disponibilità.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di Pari Opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4 – AMMISSIONE DEI SOCI ALL'ASSOCIAZIONE

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri, pertanto, eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone, così come individuate dall'art.2 del presente Statuto.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nel rispetto di quanto statuito dall'art.35 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il numero dei Soci è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 9 del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio attribuisce il diritto di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal/i genitore/i che esercita/no la potestà genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, così come disposto dall'art.20 del presente Statuto.

Articolo 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Dell'ammissione della domanda viene data comunicazione scritta all'interessato, provvedendo altresì all'annotazione nel libro degli associati, senza bisogno di apposita Assemblea.

Qualora non si accetti la domanda di ammissione, a colui che ha presentato la richiesta, dovrà essere inviata per iscritto, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, apposita comunicazione contenente le motivazioni del rigetto.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'aspirante Socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6 – CATEGORIE DI SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Ordinari
- c. Onorari

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative.

I Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS – Associazioni di Promozione Sociale.

È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS – Associazioni di Promozione Sociale, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 7 – VOLONTARI

I Volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Il Volontario che presta attività di volontariato viene assicurato per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). I volontari possono essere anche non soci.

Articolo 8 – DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui all'art.4 del presente Statuto;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie (recesso);
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, senza giustificato motivo, per due anni consecutivi, oppure trascorso un mese dal sollecito;
- per esclusione e per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o determina la destabilizzazione della vita associativa;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione nonché qualora siano arrecati danni morali o materiali all'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 10 – ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI: PROCEDIMENTO

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso la facoltà di replica.

Sull'esclusione, il Socio ha altresì facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa

operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati, da parte del Consiglio Direttivo, sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 11 – PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi dei Soci;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. cessioni di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
9. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
10. eventuali fondi di riserva
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, nonché dei beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, ai Soci, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, così come statuito dall'art.8, commi 1 e 2, D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione medesima e che potrà essere consultato dai Soci.

Articolo 12 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle relative norme di attuazione. Esso rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i Soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea che prevede, all'ordine del giorno, la sua approvazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le spese di gestione dell'Associazione sono imputate al bilancio annuale.

Nell'ambito del rendiconto annuale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 13 – BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- il Vice Presidente.

L'Organo di Controllo sarà nominato qualora si realizzino le circostanze previste dall'articolo 30 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Revisore unico dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori sarà nominato qualora si realizzino le circostanze previste dall'articolo 31 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, che provvede all'attuazione delle cui decisioni di Consiglio Direttivo. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, purché siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Per i Soci minorenni il diritto di voto verrà esercitato dal/i genitore/i che esercita/no la potestà genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci, fermo restando quanto statuito nel comma precedente in merito all'iscrizione nel libro dei Soci.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio potrà ricevere un massimo di tre deleghe, qualora il numero dei Soci sia inferiore a cinquecento, ovvero cinque deleghe, se il numero dei Soci è superiore a cinquecento.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, qualora si realizzino le circostanze di cui all'art.31 D.Lgs.117/2017 (Codice di Terzo settore), il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea dei Soci potrà svolgere le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalle sedi dell'Associazione, anche in "remoto", tramite collegamenti a distanza in via telematica tra i partecipanti, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA E QUORUM

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere volte a modificare lo Statuto e l'Atto Costitutivo richiederanno per la loro validità:

in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti; in terza convocazione, da indire a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, sarà necessaria la presenza della metà più uno dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 17 – QUORUM ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, ferme restando le eccezioni previste dall'art. 16 del presente Statuto.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 18 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, così come disposto dall'art.16 del presente Statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e dall'art.20 del presente Statuto e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa e la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, così come statuito dall'art.16 del presente Statuto e dall'art.9 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 19 - VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto.

Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che viene nominato nell'Atto Costitutivo.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 5 anni, sono rieleggibili ed hanno un potere generale di rappresentanza. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi se iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna – RAS, ovvero se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Qualora oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo dovesse decadere, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- esprime un parere vincolante sulle proposte di modifica dello Statuto formulate dall'Assemblea dei Soci;
- delibera i programmi delle attività;
- delibera la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni ed esprime un parere vincolante sui provvedimenti di esclusione dei Soci;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'eventuale istituzione di diverse sedi operative, sedi secondarie, sedi amministrative, sezioni locali;
- delibera l'eventuale modifica la sede legale ed operativa principale, senza che ciò determini una variazione del presente Statuto;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competono all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, qualora lo stesso lo ritenga opportuno ovvero vi sia la richiesta di almeno la due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con l'invio di una comunicazione scritta ai componenti, che potrà essere inoltrata anche telematicamente, fino a due giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario ovvero di chi ha svolto le funzioni di Segretario, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgere le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalle sedi dell'Associazione, anche in "remoto", tramite collegamenti a distanza in via telematica tra i partecipanti.

Articolo 21 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente rimane in carica senza limiti di tempo, sino a dimissioni volontarie dello stesso.

Articolo 22 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Articolo 23 – LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture prescritte dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I Soci hanno diritto di esaminare e di consultare i libri sociali, qualora presentino motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta dei Soci deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 24 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

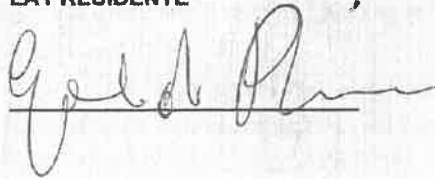
L'Associazione potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed *extra* contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 25 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in RIMINI (RN) il 25/03/2021

LA PRESIDENTE



LA SEGRETARIA



**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Io/La sottoscritto/a GAMBIONI PIERNA, nato/a a NUORO (NU)
il 17/06/1972 e residente in BAIUNI (EN) Via ANGELO MASINI 2
nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione denominata
ASSOCIAZIONE JANAS

con sede in NUORO (NU), VIA GEMELLI 125 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA CHE

- ☐ l'Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate
- ☐ l'Atto Costitutivo modificato a seguito di delibera assembleare e registrato all'Agenzia delle Entrate
- ☒ lo Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate
- ☒ lo Statuto modificato a seguito di delibera assembleare e registrato all'Agenzia delle Entrate
- ☐ la copia dell'ultimo documento contabile approvato
- ☐ il verbale di approvazione dell'ultimo documento contabile approvato
- ☐ l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante
- ☐ la relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia fra l'altro:
- le finalità di promozione sociale dell'associazione e le attività attraverso cui intende perseguirle
 - l'assenza di fini di lucro anche in forme indirette
 - lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva
 - l'ambito territoriale di attività
- ☐ _____
- ☐ _____

allegato/i alla domanda di iscrizione/trasmissione relative integrazioni dell'Associazione medesima al Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione Sardegna, é/sono copia/e conformi all'originale IN PROPRIO POSSESSO.

PM, 23/11/2021
(luogo e data)


(firma del rappresentante legale)

Allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità in caso di firma autografa (non necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o altra forma di firma prevista dall'articolo 65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii).

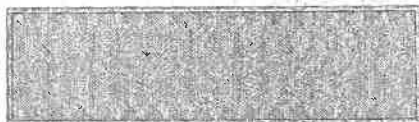
Cognome **GAMBIOLI**
 Nome **PIERINA**
 nato il **17-06-1972**
 (atto n. **837** p. **1** s. **A**)
 a **NUORO (NU)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **NUORO (NU)**
 Via **ANTONIO GRAMSCI N.125**
 Stato civile **=====**
 Professione **=====**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.66**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANO CHIARI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *G. A. F.*
 NUORO li **02-05-2012**
 Impronta del dito indice sinistro **IL SINDACO**
Giovanna Angela F.
Floris
Angela Floris

Scadenza 17-06-2022

Totale diritti Euro 5,42

AS 4821068



I.P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

